



**VERBALE N. 2**

**Procedura negoziata sottosoglia per l'affidamento del servizio di vigilanza armata fissa, televigilanza e telesorveglianza delle sedi di Unioncamere, ai sensi art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 - CIG B9E4397763**

Nell'anno duemilaventisei, il giorno 19 febbraio, alle ore 10.00, attraverso la piattaforma Acquisti in rete PA - MEPA

**PREMESSO CHE**

- con verbale n. 1 del 3 febbraio 2026 il RUP Dott.ssa Maria Teresa Capozza ha dato corso alle operazioni di apertura della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, in conformità a quanto stabilito dal paragrafo 21 della Lettera di Invito, al fine di verificarne la completezza e conformità a quanto richiesto nel paragrafo 15 della medesima Lettera;
- all'esito di tale verifica, il RUP ha ritenuto di avviare la procedura di soccorso istruttorio e richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti degli operatori economici indicati nel suddetto verbale, i quali hanno riscontrato nei termini la richiesta in questione;

Tanto premesso, il RUP procede in seduta riservata ad esaminare il contenuto di quanto trasmesso in riscontro alle richieste di soccorso istruttorio e chiarimenti ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

La documentazione prodotta dall'Istituto di Vigilanza Metropolitana S.r.l. è conforme rispetto a quanto richiesto dalla Lettera di invito.

La documentazione prodotta dall'Istituto di vigilanza Coopservice S.p.A. è conforme rispetto a quanto richiesto dalla Lettera di invito.

Con riferimento ai chiarimenti forniti dall'operatore economico relativamente alla dichiarata escussione della garanzia inerente al contratto sottoscritto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola, il RUP rileva che tale circostanza non assume rilevanza escludente quale grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) e dell'art. 98, comma 3, lett. c), e comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, non rilevandosi in concreto elementi tali da incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore.

Nella fattispecie, infatti, pur rappresentando in astratto l'escussione della garanzia una sanzione comparabile al risarcimento del danno, i fatti in cui si iscrive tale evento non denotano elementi tali da radicare un giudizio di gravità e di idoneità ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore. Come dichiarato dall'operatore, infatti, l'escussione della garanzia è intervenuta a seguito di un furto verificatosi nel dicembre 2023 presso la farmacia dell'ospedale, presso un sito sorvegliato da 117 telecamere e soli 7 motori di controllo, non dotato di telecamere collegate alla centrale operativa dell'Istituto e di sistemi di allarme gestiti dall'Istituto stesso.

Tali circostanze consentono di escludere l'imputabilità dell'accaduto in capo all'operatore, o comunque la gravità della condotta tenuta, stante l'impossibilità materiale – nel contesto sopra descritto – di monitorare in tempo reale l'evento e/o di intervenire tempestivamente.

A ciò si aggiunga che, come chiarito dall'operatore, l'ospedale ha successivamente avviato un giudizio, che tuttavia l'ospedale stesso non ha inteso ulteriormente coltivare a seguito della dichiarata incompetenza del giudice, e che il contratto con l'ospedale medesimo risulta tuttora in essere. Da tali circostanze si desume che nemmeno l'ospedale, quale parte contrattuale lesa dalla condotta che ha determinato l'escussione della garanzia, l'ha ritenuta grave al punto di dare ulteriore impulso alle azioni giudiziali intraprese, o comunque al punto di risolvere i rapporti contrattuali in essere.

Infine, l'operatore ha chiarito che il sito in cui si è verificato il furto è stato messo in sicurezza e che il personale impiegato ha prontamente sventato un tentativo di furto successivo. Tali misure di *self-cleaning* risultano positivamente valutabili in termini di perdurante affidabilità dell'operatore, specie



tenuto conto della comprovata efficacia delle azioni rimediali messe in campo, come dimostrate dalla pronta risposta al precitato tentativo di furto.

Con riferimento alla documentazione prodotta da Hexiss Vigilanza S.r.l. si ritiene di riattivare il soccorso istruttorio ai fini della trasmissione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la conformità del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. n. 198/2006, trasmesso a Unioncamere, a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Come noto, infatti, *“i principi generali inducono, senz'altro, a ritenere possibile, anche dopo l'attivazione del soccorso istruttorio – e comunque, in ragione degli esiti di questo – un dialogo con l'operatore economico finalizzato a consentire la presentazione di ulteriori chiarimenti e precisazioni, per essere i primi non adeguati né esaustivi delle richieste della stazione appaltante”* (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2023 n. 10718; cfr. altresì, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 6 febbraio 2024 n. 2234; TAR Veneto, sez. I, 11 settembre 2024, n. 2142).

La documentazione prodotta da Securitas Metronotte S.r.l. è conforme rispetto a quanto richiesto dalla Lettera di invito.

Con riferimento alla documentazione prodotta da Prestige S.r.l., si evidenzia che nel DGUE – Parte IV, Sezione C – è stato dichiarato il possesso del requisito di cui all'art. 7.3 della Lettera di invito e sono state inserite, a titolo esemplificativo, una serie di referenze correlate a detto requisito. Si ritiene di chiedere all'operatore economico di confermare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 il possesso del requisito di cui trattasi.

La documentazione prodotta da Urbe Vigilanza S.p.A. è conforme rispetto a quanto richiesto dalla Lettera di invito.

Con riferimento ai chiarimenti forniti dall'operatore economico, il RUP rileva che tale circostanza non assume rilevanza escludente ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) e dell'art. 98, comma 3, lett. c), e comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, non ravvedendosi in concreto elementi tali da ricondurre detto evento all'illecito professionale, né profili tali da connotare l'evento stesso in termini di gravità e di idoneità ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore.

Come chiarito dall'operatore, la risoluzione in parola è stata determinata dall'impossibilità di inviare la documentazione attestante la disponibilità in organico di personale qualificato in tema di servizi antincendio e gestione delle emergenze, da cui è derivata l'impossibilità di attivare il servizio nelle tempistiche concordate. In merito, l'operatore ha specificato che: (i) tale criticità è stata conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con il personale in possesso della citata qualificazione; (ii) l'indisponibilità del personale è intervenuta sì prima dell'avvio del servizio, ma dopo la partecipazione alla procedura indetta da Poste Italiane S.p.A.; (iii) per sopperire alle risorse carenti, è stato necessario avviare appositi processi di formazione; (iv) Poste Italiane S.p.A. non ha potuto attendere le tempistiche necessarie per la sostituzione delle risorse ed ha, pertanto, disposto la risoluzione.

Dagli elementi forniti dall'operatore emerge che la risoluzione di cui trattasi si ricollega a fattori ulteriori e diversi da quelli cui la normativa sopra richiamata riconduce l'illecito professionale (significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale), peraltro nemmeno astrattamente configurabili, in quanto connessi all'esecuzione contrattuale che, nel caso di specie, non ha mai effettivamente preso avvio. Tali fattori, invero, si rinvencono nelle fluttuazioni del mercato del lavoro che, in quanto in tal caso correlate alle decisioni assunte dal personale dipendente, non risultano imputabili all'operatore, né risultano suscettibili di un giudizio di gravità. L'insussistenza di una condotta grave appare peraltro avvalorata anche dalla circostanza che, come dichiarato dall'operatore, Poste Italiane S.p.A. ha ritenuto di non effettuare nessuna comunicazione all'ANAC della risoluzione di cui trattasi.

A ciò si aggiunga che, come dichiarato dall'operatore, quest'ultimo, a seguito della risoluzione, ha avviato specifiche misure di *self-cleaning*, quali: (i) un processo di implementazione del corso avanzato di tecniche d'uso degli autorespiratori negli ambienti confinati; (ii) un processo di



implementazione del corso di addestramento per il trasporto di persone disabili con l'ausilio di sedie di evacuazione; (iii) un processo di implementazione del corso per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003 e s.m.i. in corso di validità; (iv) un processo di implementazione del corso di validità per l'utilizzo di defibrillatori automatici (DAE); (v) una serie massiva di colloqui per reclutare risorse aventi qualifiche tecniche simili a quelle che hanno cessato il rapporto di lavoro; (vi) l'internalizzazione di tutti i processi di formazione delle proprie risorse lavorative che non devono essere realizzati in ambito pubblico. Tali misure risultano positivamente valutabili sotto il profilo della prevenzione di situazioni analoghe a quelle che hanno condotto alla risoluzione del contratto sottoscritto con Poste Italiane S.p.A.

Inoltre, venendo in rilievo un solo episodio di risoluzione contrattuale, lo stesso non rappresenta un indice adeguato di inaffidabilità dell'operatore, anche considerando che la risoluzione di cui trattasi attiene ad un ambito professionale (quelli dei servizi di vigilanza antincendio e gestione delle emergenze) distinto rispetto a quello oggetto della procedura di gara indetta da Unioncamere (servizi di vigilanza armata fissa, televigilanza e telesorveglianza).

Con riferimento alla documentazione prodotta da Global Security Agency S.r.l., Vigilpol S.c.a.r.l. e Securpool S.r.l., si ritiene di riattivare il soccorso istruttorio ai fini della trasmissione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la conformità del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. n. 198/2006, trasmesso a Unioncamere, a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Infine, con riferimento ai chiarimenti forniti dall'operatore economico, l'Istituto di Vigilanza Vigilpol S.c.a.r.l. relativamente alla pendenza in primo grado, in fase dibattimentale, del procedimento penale n. 1162/2022 R.G.N.R. – 1689/2024 R.G., il RUP rileva che tale circostanza non assume rilevanza escludente ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) e dell'art. 98, comma 3, lett. g) e h), del D.Lgs. n. 36/2023.

Come chiarito dall'operatore, nell'ambito del sopracitato procedimento penale, sono stati contestati: (i) i reati di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p. a carico del [OMISSIS], attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della società, e del Sig. [OMISSIS], all'epoca dei fatti procuratore speciale, cui è stata revocata la procura; (ii) il concorso nel reato di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. a carico del Sig. [OMISSIS], dipendente della società; (iii) inizialmente, l'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 a carico della società, poi "stralciato" nel corso dell'udienza preliminare.

Sotto il profilo fattuale, la condotta posta a base delle ipotesi accusatorie si rinviene nella rendicontazione, nell'ambito di un contratto di appalto pubblico, di un monte ore non corrispondente a quello effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020.

Ciò premesso, si evidenzia anzitutto l'irrelevanza della circostanza *sub* (iii), essendo decaduta l'ipotesi accusatoria mossa nei confronti della società, e, nell'ambito delle circostanze *sub* (i) e (ii), l'irrelevanza del rinvio a giudizio disposto nei confronti del Sig. [OMISSIS] e del [OMISSIS], i quali, in ragione delle cariche ricoperte (rispettivamente, ex procuratore e dipendente), non rientrano nel perimetro soggettivo di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Quanto al [OMISSIS], la relativa posizione, pur assumendo astrattamente valenza ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2023, rientrando lo stesso tra i soggetti di cui al succitato art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 ed essendo il reato ex art. 356 c.p. ricompreso tra quelli elencati dal comma 1 del medesimo articolo 94, risulta tuttavia in concreto irrilevante sotto il profilo dell'idoneità ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore.

Come evidenziato dall'operatore, infatti, a seguito delle contestazioni in sede penale sopra rappresentate, la società ha intrapreso un'ampia riorganizzazione strutturale volta a garantire la completa discontinuità gestionale e il ripristino dell'affidabilità professionale.

Sotto il profilo della discontinuità soggettiva, rilevano in particolare: (i) la già rappresentata revoca della procura speciale conferita al Sig. [OMISSIS]; (ii) il rinnovo del Consiglio di Amministrazione,



con l'ingresso di nuove figure professionali; (iii) il parziale rinnovo del Collegio Sindacale; (iv) la rimozione del Sig. [OMISSIS] da ogni ruolo di coordinamento, con l'assegnazione a mansioni di portierato non qualificato, eliminando alla radice il rischio di ripetizione delle condotte contestate. Sul piano tecnico-operativo, rilevano invece: (i) l'implementazione di un Modello Organizzativo Gestionale, ai sensi del D. Lgs. 231/2001; (ii) l'implementazione del software gestionale ERP "EasyPlan Web Advanced Sabanet" per la rendicontazione delle ore lavorate, che impone la segregazione funzionale delle responsabilità, eliminando la discrezionalità nella compilazione dei *report* sul monte ore lavorato, e che sottopone la rendicontazione delle ore a un meccanismo di validazione a due stadi (doppio controllo): il sistema incrocia i dati relativi ai turni con i fogli firma e le ore contrattuali, generando automaticamente il blocco dell'avanzamento del processo in caso di discrepanza; l'emissione della fattura fiscale è subordinata a un ulteriore e vincolante step di verifica e approvazione dei prospetti riepilogativi da parte della stessa stazione appaltante (validazione esterna obbligatoria); (iii) la formalizzazione del Codice Etico, che impone un rigoroso sistema di due diligence reputazionale, che interdice rapporti con soggetti condannati per determinate tipologie di reato e prevede la risoluzione dei contratti eventualmente stipulati con tali soggetti; (iv) l'insediamento dell'Organismo di Vigilanza e l'istituzione della Funzione di Internal Auditor; (v) l'affidamento ad un Avvocato dell'incarico di monitoraggio continuativo delle azioni rimediali e di *self-cleaning* per la durata di tre anni.

Tali misure di carattere tecnico, organizzativo e relative al personale sono ritenute suscettibili di positiva valutazione ai fini del giudizio di affidabilità dell'operatore economico, in ritenute rappresentative di una discontinuità sostanziale rispetto al passato e idonee a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Rispetto ai suddetti operatori economici Hexiss Vigilanza S.r.l. Global Security Agency S.r.l., Vigilpol S.c.a.r.l. e Securpool S.r.l. il RUP ritiene di attivare la procedura di soccorso istruttorio e per Prestige S.r.l. la richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

La seduta si chiude alle ore 12.00.

Il Responsabile Unico del Progetto  
F.to Dott.ssa Maria Teresa Capozza